**LEGGE 19 luglio 2019, n. 69**

**Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre**

**disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica**

**e di genere.**

*(GU n.173 del 25-7-2019)*

Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 Promulga

la seguente legge:

 Art. 1

 Obbligo di riferire la notizia del reato

 1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo

le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a

6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei

delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,

ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle

ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,

5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo

codice penale, ».

Art. 572. (Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)

Art. 609-bis. (( (Violenza sessuale). ))

Art. 609-ter. (( (Circostanze aggravanti).))

Art. 609-quater. (( (Atti sessuali con minorenne).))

Art. 609-quinquies. (( (Corruzione di minorenne).))

Art. 609-octies. (( (Violenza sessuale di gruppo).))

Art. 612-bis. (( (Atti persecutori).))

Art. 612-ter. (( (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti). ))

Art. 582. (Lesione personale) aggravato

Art. 583-quinquies. (( (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). )) aggravato

 Art. 2

 Assunzione di informazioni

 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura

penale e' aggiunto il seguente:

 «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli

572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e

612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies

del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli

576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e

secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume

informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia,

querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione

della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze

di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle

indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

 Art. 3

 Atti diretti e atti delegati

 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale

sono inseriti i seguenti:

 «2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli

572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis

e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e

583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi

degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo

comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia

giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati

dal pubblico ministero.

 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone

senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione

dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo

357».

 Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di

 violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare

 e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona

 offesa

 1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:

 «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla

casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati

dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto,

violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che

applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter

del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo

384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a

tre anni».

 Art. 5

 Formazione degli operatori di polizia

 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di

Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di

formazione specifici corsi destinati al personale che esercita

funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione

alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,

2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone

per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il

personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.

 2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,

i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica

amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.

 **Art. 6**

**Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione**

 **condizionale della pena**

 1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e'

inserito il seguente:

 «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572,

609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,

nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai

sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,

primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale

della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici

percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di

prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati

per i medesimi reati».

 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono

derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli

oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui

all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma

1, sono a carico del condannato.

 Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di

 costrizione o induzione al matrimonio

 1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:

 «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque,

con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio

o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle

condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di

necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari,

domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento

della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza

o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

 La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore

di anni diciotto.

 La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono

commessi in danno di un minore di anni quattordici.

 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il

fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero

residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di

straniero residente in Italia».

 Art. 8

Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in

 materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e

 delle famiglie affidatarie

 1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'

sostituito dal seguente:

 «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato

dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata

di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5

milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale

incremento:

 a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli

orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di

orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei

medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della

presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma

sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota

restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli

interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non

autosufficienti;

 b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in

attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4

maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in

favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati

con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione».

 2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione

delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per

l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e

speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

 Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'

 al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di

 cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

 1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le

parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui

all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la

liberta' personale,».

 2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite

dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

 b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:

 «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in

presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di

gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi

dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il

fatto e' commesso con armi»;

 c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui

al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».

 3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:

«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un

anno a sei anni e sei mesi».

 4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui

all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di

cui agli articoli 572 e 612-bis».

 5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli

articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il

divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente

dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».

 Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di

 diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

 1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il

seguente:

 «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente

espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,

chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,

pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente

esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle

persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni

e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

 La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque

acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,

consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone

rappresentate al fine di recare loro nocumento.

 La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche

separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da

relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono

commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

 La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono

commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o

psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

 Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per

la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della

querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia

d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'

connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

 Art. 11

 Modifiche all'articolo 577 del codice penale

 1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti

modificazioni:

 a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente»

sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di

minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da

relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono

sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente

convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;

 b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione

civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata

al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove

cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti:

«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro

primo del codice civile,»;

 c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:

 «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli

articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze

aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non

possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».

 Art. 12

Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto

 della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'

 modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

 1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il

seguente:

 «Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona

mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno

lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio

permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici

anni.

 La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle

parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il

reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da

qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e

all'amministrazione di sostegno».

 2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo

la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

 3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4

e' abrogato.

 4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la

parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».

 5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli

articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;

 b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui

agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».

 Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e

 609-octies del codice penale

 1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole:

«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a

dodici anni».

 2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) al primo comma:

 1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a

dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite

dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata

di un terzo se i fatti ivi previsti»;

 2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:

 «1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia

l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;

 3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:

 «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni

diciotto»;

 b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:

 «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'

se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che

non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i

fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di

persona che non ha compiuto gli anni dieci».

 3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:

 «La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il

minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio

di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;

 b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle

seguenti: «quattro anni».

 4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e

609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e

609-ter»;

 b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla

seguente: «dodici»;

 c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.

 5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le

seguenti modificazioni:

 a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono

sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

 b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre

taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».

 Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie

 del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del

 codice di procedura penale

 1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:

 «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice

civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione

personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta'

o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che

applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione

o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,

del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della

sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai

reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,

609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,

nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle

ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,

5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice

penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

 2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di

procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite

dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle

vittime di reato».

 3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura

penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:

«anni diciotto».

 Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del

 codice di procedura penale

 1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto,

in fine, il seguente comma:

 «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate

alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede

per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,

609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,

nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle

ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,

5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice

penale».

 2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo

l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste

dall'articolo 275-bis».

 3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura

penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le

seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».

 4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,

le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di

questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla

persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».

 5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale

e' inserito il seguente:

 «1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di

sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per

uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,

609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,

nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle

ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,

5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice

penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata

comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa

e, ove nominato, al suo difensore».

 Art. 16

 Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

 1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale,

dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».

 Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in

 materia di trattamento psicologico per i condannati per reati

 sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per

 atti persecutori

 1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono

apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e

609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona

minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli

572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo

codice»;

 b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

 «1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1

possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella

societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di

prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati

per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti

o associazioni e gli istituti penitenziari»;

 c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento

psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti

contro familiari o conviventi e per atti persecutori».

 Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,

 in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

 1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14

agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla

fine della lettera sono soppresse.

 Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante

 attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle

 vittime di reato

 1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate

le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della

Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque

ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il

tribunale»;

 b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della

Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:

«procura della Repubblica presso il tribunale»;

 c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica

presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle

seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;

 d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali

presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle

procure della Repubblica presso i tribunali».

 Art. 20

Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in

 materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali

 violenti

 1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122,

dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le

seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto

mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies

del codice penale».

 Art. 21

 Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi

adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 Data a Roma, addi' 19 luglio 2019

 MATTARELLA

 Conte, Presidente del Consiglio dei

 ministri

 Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede